



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza

Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 544 dell'anno 2024

O G G E T T O

Riconoscimento assegno sociale

T R A

Della Paolera Bianca Maria Pia (c.f. DLL BCM 56- B48 H939E), elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. Giovanni de Lellis, c.f. DLL GNN 71R30 H939N, che la rapp.ta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato digitale dal ricorso introduttivo telematico.

ricorrente

E

Inps (C.F.80078750587), in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida Verrengia (VRRDIA60A70I676W).

resistente

C O N C L U S I O N I

Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l'Inps: come da memoria di costituzione e risposta.

F A T T O E D I R I T T O

Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 19-01-2024, la ricorrente in epigrafe indicata esponeva di aver proposto all'Inps in data 22-12-2022 la domanda di corresponsione dell'assegno sociale, non essendo titolare di alcun reddito personale; che l'Inps con nota del 28-02-2023, aveva respinto la domanda, adducendo come motivazione che risultavano presenti atti di donazione e che in base agli artt.437 e 438 c.c. il donatario era obbligato a prestare gli alimenti al donante; di aver proposto, avverso il rigetto della domanda, ricorso al Comitato Provinciale dell'Inps, respinto dall'Istituto con determinazione dell'8-11-2023.

Osservava la ricorrente che, in qualità di proprietaria della casa di abitazione, per la quale era stato attribuito un reddito annuo di €.134,00, essendo coniugata con il sig. Luigi DE LELLIS (c.f. DLL LGU 52D01 L540P), usufruiva con quest'ultimo del reddito di €.10.123,15 somma ben al di sotto della soglia minima prevista dalla legge che, per l'anno 2022, per i coniugati con coniuge a carico, era stata fissata in € 12.170,86 e per l'anno 2023 in €. 13.085,02.

Tanto premesso, la ricorrente, richiamando la normativa di riferimento e la giurisprudenza di legittimità – secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale era sufficiente la prova dello stato di bisogno, senza che fosse necessaria anche la prova dell'incolpevolezza della relativa condizione da parte del richiedente – chiedeva dichiararsi il proprio diritto all'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa, e la condanna dell'Inps alla corresponsione dei relativi ratei oltre accessori.

Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.

Si costituiva in giudizio l'Inps eccependo l'infondatezza della domanda, assumendo che l'essersi privata la ricorrente di tre immobili che erano stati oggetto di donazione alle proprie sorelle, aveva fatto sì che l'istante si fosse volontariamente privata della fonte di possibili redditi.

Concludeva quindi l'Inps resistente per il rigetto della domanda.

Concesso il solo termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza ex art.127 ter cpc, all'esito della scadenza, questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.

La domanda è infondata e va respinta.

Come è noto, l'assegno sociale è la prestazione assistenziale introdotta dall'art.3, commi 6 e 7, della legge n.335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore a quello dell'assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione sociale.

A partire dall'1-02-1996 l'assegno sociale spetta anche ai mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e ai sordomuti che compiano 65 anni di età, sostituendosi agli specifici trattamenti loro corrisposti fino a tale età.

L'art. 3, sesto comma, della L. n. 335/1995 dispone che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile

fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto *possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato*, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del *coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale* di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione *dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura*, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli *effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale*".

In tema di onere della prova delle condizioni per fruire del beneficio in oggetto, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento di legittimità, secondo cui esso va ripartito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i criteri richiesti dalla legge speciale (cfr. Cass. n. 30580 del 2018).

Ora, ancorché la legge faccia riferimento solo ad una dichiarazione del richiedente – ai fini dell'erogazione in via provvisoria dell'assegno – e alla dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, è pacifico in giurisprudenza che non sia sufficiente una mera dichiarazione fiscale negativa ma che occorra far riferimento ad ulteriori elementi concernenti la vita del richiedente, potendo il superamento dei limiti reddituali anche desumersi da prova indiziaria (cfr. Cass. n. 14210 del 2013; Cass. n. 13577 del 2013).

Non ignora questo Giudice la recente pronuncia della S.C. secondo la quale il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, ma non anche che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (Cass. 15-09-2021, n.24954).

Occorre tuttavia premettere al riguardo che la fattispecie esaminata dai Supremi Giudici riguardava la mancata richiesta da parte dell'avente diritto, dell'assegno divorzile all'ex coniuge.

Nel caso in esame, di contro, la ricorrente si è volontariamente privata di due immobili (del valore stimato dall'Agenzia delle Entrate, rispettivamente di €.60.400,00 e di €.18.500,00) e di due terreni di sua proprietà, donandoli alle proprie sorelle (cfr. risultanze della consultazione del sito dell'Agenzia delle Entrate a nome della ricorrente).

La vendita degli immobili e dei terreni, peraltro, coincide cronologicamente con la proposizione della domanda amministrativa all'Inps di riconoscimento dell'assegno sociale (22-12-2022).

Alla stregua delle suindicate risultanze probatorie, è dunque pacifico che la ricorrente pur potendo ricavare reddito dagli immobili non oggetto di donazione (attraverso la loro vendita o la loro locazione), ha ritenuto di non determinarsi a tanto, in tal guisa ponendosi volontariamente e strumentalmente in uno stato di bisogno.

E' evidente allora, che la condotta della ricorrente abbia giocato un ruolo determinante nella precostituzione del proprio stato di bisogno addotto quale presupposto del riconoscimento dell'assegno sociale.

In altri termini, la situazione di bisogno asserita sarebbe comunque conseguente ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di redditi, consistente nella mancata alienazione o concessione in locazione degli immobili oggetto di donazione.

Attraverso tali donazioni, la ricorrente ha violato la ratio della norma istitutiva dell'assegno sociale, che è quella di tutelare situazioni di bisogno effettivo e non altrimenti rimediabile.

Lo stato di bisogno esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche. Esso va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo

conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione del reddito della casa di abitazione.

Fermi restando i principi in tema di riparto dell'onere probatorio accennati in precedenza, per la valutazione dell'esistenza del requisito reddituale deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo anche alla situazione patrimoniale precedente la richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio.

Nel caso di specie, di contro, la condotta della ricorrente, attraverso le donazioni immobiliari operate alla medesima data della proposizione della domanda amministrativa di riconoscimento dell'assegno sociale, si è posta in linea del tutto antitetica rispetto alla configurazione di uno stato di bisogno – non consapevolmente predeterminato o provocato, ma causato da eventi indipendenti dalla persona dell'istante – che deve costituire il presupposto della concessione dell'assegno sociale, sicchè la prestazione assistenziale richiesta non può essere riconosciuta e la domanda giudiziale deve essere respinta.

Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo prodotto la dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art.152 disp. att. c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Della Paolera Bianca Maria Pia nei confronti dell'Inps, con ricorso depositato in data 19-01-2024, così provvede:

- Rigetta la domanda;
- Dichiara Della Paolera Bianca Maria Pia non tenuta al pagamento delle spese processuali.

Santa Maria Capua Vetere data del deposito

Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)